

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 176}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 28 luglio 1976

Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutto il mondo, da qualche decennio, le facoltà e gli istituti universitari destinati a studiare i fenomeni e i problemi politici e sociali, hanno registrato un eccezionale sviluppo.

Anche in Italia, dopo il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, che ha riorganizzato le antiche facoltà di scienze politiche (sopra tutto consentendo a queste di articolarsi in ben cinque diversi indirizzi specialistici: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale), le predette facoltà si sono rapidamente sviluppate e moltiplicate.

Sotto la spinta del crescente interesse dei giovani per tale tipo di studi, ed in virtù della rispondenza di questi ultimi alle più moderne esigenze della vita associata, le sei antiche Facoltà di scienze politiche in pochissimi anni sono diventate ben diciotto (Firenze, Milano-Cattolica, Padova, Pavia, Perugia, Roma, Roma Pro-Deo, Bologna, Catania, Torino, Teramo, Cagliari, Genova, Messina, Milano, Pisa, Trieste, Napoli). Se a queste diciotto unità si aggiungono sette « corsi di laurea » in scienze politiche che

sono avviati a diventare essi pure facoltà (Bari, Camerino, Macerata, Palermo, Urbino, Siena, Sassari) e la facoltà di sociologia di Trento, si ha un imponente complesso di ben ventisei istituti universitari.

Un tale sviluppo ha tuttavia prodotto (e non poteva essere diversamente) alcune situazioni anacronistiche sul piano normativo: e anacronistiche al punto da costituire remora grave e sempre meno tollerabile, specialmente per quanto riguarda:

a) il corpo elettorale da cui vengono designati i giudici dei concorsi per cattedre;

b) la rappresentanza nella Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'una e l'altra normativa riflettono infatti ancora la situazione in cui si trovavano un tempo le più antiche facoltà di scienze politiche: tanto scarse numericamente da indurre ad assimilarle — in modo, un poco sbrigativo — in tutto e per tutto alle più numerose facoltà di giurisprudenza.

Così accade attualmente che i giudici dei concorsi a cattedre per discipline specificamente politiche e sociali, banditi per le fa-

oltà di scienze politiche, vengono eletti da, e fra, i molto più numerosi (e quindi prevalenti) professori della facoltà di giurisprudenza, i cui interessi scientifici sono normalmente piuttosto lontani rispetto a quelle discipline che si vorrebbero sviluppare.

Così accade parallelamente che i risultati dei concorsi a cattedre, e, prima ancora, i problemi e gli interessi didattici ed organizzativi delle facoltà di scienze politiche, vengano esaminati nella sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non (come accade per tutti gli altri tipi di facoltà) da consiglieri eletti dalle facoltà stesse, ma da quelli eletti dalle facoltà di giurisprudenza.

Nell'uno e nell'altro caso l'assimilazione delle Facoltà di scienze politiche a quelle di giurisprudenza produce effetti particolarmente criticabili, perché il numero dei docenti delle antiche facoltà di giurisprudenza, essendo pressoché triplo di quello dei docenti delle facoltà di scienze politiche, colloca questi ultimi in posizione di perenne e sopraffatta minoranza.

A sanare tale situazione intende provvedere la presente proposta di legge, il cui articolo 1 — sopprimendo l'ormai anacroni-

stica assimilazione delle facoltà di scienze politiche a quelle di giurisprudenza, contenuta nell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439 — rende il collegio elettorale delle prime autonomo, come per esempio da sempre è stato quello delle facoltà di economia e commercio.

L'articolo 2 provvede invece a modificare l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 (già modificato dalla legge 2 agosto 1957, n. 699) e l'articolo 4, primo comma della stessa legge, facendo posto nella sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione a tre consiglieri eletti dalle facoltà di scienze politiche.

Il presentatore della proposta di legge auspica che il Parlamento possa finalmente approvare una riforma universitaria e si rende conto che la riforma modificherà opportunamente gli organi di governo dell'università ed introdurrà nuovi criteri per l'assunzione dei docenti; ritiene però prevedibile che ancora per qualche tempo dovrà sussistere la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che fra l'altro ha potere di controllo sullo svolgimento dei concorsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, sono soppresse le seguenti parole:

« Le facoltà di scienze politiche sono considerate come facoltà di giurisprudenza ».

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, già modificato dalla legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato: « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 70 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare ».

All'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 2 agosto 1957, n. 699, vengono aggiunte le seguenti parole: « Tre sono eletti dalle facoltà di scienze politiche ».